

Chiarimenti in materia di oro

Per facilitare l'applicazione della Legge n. 7/2000 (pubbl. nella Gazz. Uff. 21 gennaio 2000, n. 16) e del Provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 14 luglio 2000 (pubbl. nella Gazz. Uff. 5 agosto 2000, n. 182), si riportano di seguito alcuni chiarimenti.

Va peraltro tenuto presente, in via preliminare, che il rispetto della disciplina sulle riserve, rilevante sotto il profilo dell'abusivismo, è affidato a meccanismi di accertamento e sanzionatori propri del regime penale (cfr. l'art. 4 della Legge n. 7/2000): spetta, in ultima istanza, all'Autorità giudiziaria ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie.

❶ La qualificazione dell'oro secondo la Legge n. 7/2000

In base alle previsioni recate dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 7/2000 si possono distinguere:

1) l'“oro da investimento”, per tale dovendosi intendere:

- il metallo lavorato in lingotti e in placchette “di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi”, venduto ad un prezzo pari al valore intrinseco del fino contenuto, nonché
- le monete d'oro “di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800”, “vendute ad un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto”;

2) il “materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale”, per tale dovendosi intendere:

- la materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione (ad es., i granuli, le polveri, i pani, le verghe, i minerali auriferi),
- i “semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza”, nonché
- l'“oro da investimento” di cui al precedente n. 1) (ad es., i lingotti e le placchette) allorché venga destinato non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione e muti perciò la propria qualificazione *ex lege* n. 7/2000.

Si osservi, peraltro, che la Legge non fornisce indicazioni utili a valutare il grado di “prevalenza” all'uso industriale del “materiale d'oro”.

3) per esclusione, quanto rimasto fuori dal campo di applicazione della Legge n. 7/2000, ossia, ad esempio:

- il c.d. “oro da gioielleria” ad uso ornamentale (ad es., i gioielli e i monili);
- l'oro per la componentistica elettronica (ad es., il materiale aureo di rivestimento delle superfici);
- l'oro per scopi medici e diagnostici (ad es., il materiale aureo per la realizzazione di oturazioni e ponti in odontoiatria).

Si è dell'avviso che debba essere ricompreso in questo novero non solo l'oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di “rotame” o “rifiuto”, da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello di cui ai precedenti nn. 1) e 2) (ad es., altro “oro da gioielleria ad uso ornamentale”).

Va peraltro ricordato che il commercio di questi “oggetti preziosi”, pur essendo integralmente sottratto alla disciplina della Legge n. 7/2000, è comunque regolamentato dall’art. 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. “Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”) e dalla normativa antiriciclaggio.

② La riserva in favore degli “operatori professionali in oro”

In base alle previsioni recate dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 7/2000 l’esercizio in via professionale del commercio del metallo aurifero distinto dai precedenti numeri 1) e 2) è riservato, oltre che alle banche, ai c.d. “operatori professionali in oro”.

Introduce una eccezione a questo principio generale l’art. 1, comma 4, della Legge n. 7/2000, che esclude dalla predetta riserva in favore degli “operatori professionali in oro” l’attività sull’*“oro da investimento”* e sul *“materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale”* quando esso sia destinato “alla propria lavorazione industriale o artigianale” o ad essere affidato, “esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251”.

③ Requisiti per divenire “operatori professionali in oro”

L’esercizio in via professionale del commercio di *“oro da investimento”* e/o di *“materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale”*, per conto proprio o di terzi, deve essere preventivamente comunicato alla Banca d’Italia secondo le modalità previste dall’art. 5 del provvedimento UIC del 14 luglio 2000.

I soggetti che intendono svolgere tale attività devono, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (€120.000, ex art. 2327 c.c.);
- oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
- possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2 del d.lgs. n. 385/93 (c.d. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Chiunque svolge l’attività di commercio di *“oro da investimento”* e/o di *“materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale”* senza averne dato comunicazione alla Banca d’Italia, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni (art. 4 della Legge n. 7/2000).

④ Lo svolgimento di altre attività da parte degli “operatori professionali in oro”

L’esercizio in via professionale del commercio di oro è compatibile con lo svolgimento di altre attività.

⑤ I poteri di controllo della Banca d'Italia sugli "operatori professionali in oro"

L'art. 1, comma 7, della legge n. 7/2000 attribuisce alla Banca d'Italia compiti di verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 3 sui soggetti che abbiano comunicato l'intenzione di avviare l'esercizio in via professionale del commercio di "*oro da investimento*" e di "*materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale*".

⑥ Le attività dei "compro oro"

L'oro il cui commercio è legittimamente consentito ai c.d. "compro-oro" può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli "operatori professionali in oro".

Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell'attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 7/2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di "*oro da gioielleria*" di cui al precedente n. 3)

A titolo di esempio, i c.d. "compro-oro":

- possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, della stessa Legge; è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come "*oro da investimento*" a dover assumere la qualifica di "operatore professionale in oro";
- non possono congiuntamente acquistare "*oro da gioielleria*" usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto.

Come detto, non occorre la comunicazione di avvio dell'attività neppure nel caso in cui si intenda trattare "*oro da investimento*" o "*materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale*" nei modi previsti dal predetto art. 1, comma 4, della Legge n. 7/2000.

Si osservi che i c.d. "compro-oro" entrano in rapporto con la Banca d'Italia solo per il tramite della Struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF). La Banca d'Italia, in altre parole, non esercita sui "compro-oro" alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività.